

## UNA BREVE NOTA SULLE SINDROMI E ANOMALIE PSICO-FISICHE RILEVANTI NELLA TRADIZIONE CANONICA CHE LIMITANO O ESCLUDONO LA CAPACITÀ DI GIUDIZIO A NORMA DEI CANN. 1095 NN. 2-3

### RESUMEN

Rilievi preliminari. Nevrosi ansioso-fobica, dottrina canonica e giurisprudenza rotale nella tradizione ecclesiale. Patologia sifilidica, «impotentia coeundi» e malattie fisiche nella mens del can. 1095 CIC. Osservazioni riassuntive e conclusive.

*Palabras clave:* Sindromi. Anomalie. Patologia. Capacità di giudizio.

### ABSTRACT

Preliminary considerations. Neurosis anxious-phobic, canonical doctrine and jurisprudence of the Rota in the ecclesial tradition. Pathology sifilidica, “impotentia coeundi» and physical illnesses in the mens can. 1095 CIC. Summary and Concluding Remarks.

*Keywords:* Syndromes. Abnormalities. Pathology. Consensual capacity.

### 1. RILIEVI PRELIMINARI

Come è noto, sul piano della dottrina canonica, già nel Decreto di Graziano il consenso matrimoniale si considerava manifestato validamente sol che esistesse la capacità del nubente di comprendere e valutare il senso e la portata dell'atto che stava per compiere.

E già all'epoca tale capacità era considerata carente nei soggetti che presentassero gravi e radicali anomalie mentali implicanti un difetto totale o una notevole limitazione dell'uso di ragione, che Graziano identificava con le figure dell'*amentia*, della *dementia*, ecc.<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Cf. GRAZIANO, *Decretum*, C. 26, q. 7, c. 32.

E' risaputo, inoltre, sotto il profilo giurisprudenziale, che la nullità del matrimonio per insufficienza o mancanza di valido consenso, dovuta a cause di natura patologica, già sotto la vigenza del codice piano-benedettino, veniva fatta rientrare dalla giurisprudenza rotale in cinque categorie: mancanza di discrezione di giudizio; difetto di libera scelta; disturbi psicopatici o psiconevrotici della personalità; incapacità di assumere oneri coniugali; incapacità a costituire una relazione interpersonale<sup>2</sup>.

Del resto, l'attitudine delle patologie psichiche ad invalidare il consenso matrimoniale era sostenuta in quanto, come si legge in un c. Raad del 12 giugno 1980, nella quale possiamo ritrovare già il can. 1095 in nuce, «*non sunt habiles qui usu rationis carent, qui coniugii naturam et obiectum vel ignorant vel sciunt theoretice tantum sine debita discretionem iudicii practici, qui incapaces sunt connubii onera essentialia assumendi*»<sup>3</sup>.

Quanto alla mancanza di discrezione di giudizio, il concetto di riferimento non erano i diritti e i doveri essenziali da dare e accettare reciprocamente, ma il matrimonio in sé, intendendo la «*discretio iudicii matrimonii proportionata... iustam aestimationem obiectivam naturae matrimonii (can. 1082 § 2), necnon subiectivam propriae capacitatis circa illam naturam et illud obiectum*»<sup>4</sup>.

Con ogni probabilità, fu il Gasparri a proporre, come criterio generale, sia per gli imuberi, sia per gli infermi di mente, il *defectus debita discretionis*<sup>5</sup>, dando lo spunto alla giurisprudenza rotale per l'approfondimento della *discretio iudicii matrimonii proportionata*<sup>6</sup>, sulla base della *maior discretio ad providendum in futurum* richiesta da San Tommaso per il matrimonio<sup>7</sup>.

Pertanto, la giurisprudenza rotale precodificiale ha ritenuto presuntivamente che la *discretio o maturitas iudicii* potessa mancare ove si verificasse alcuna di queste tre condizioni: «*1) aut deest sufficiens cognitio intellectualis circa obiectum consensu praestandi in matrimonio ineundo; 2) aut non dum contrahens attigit illam sufficientem aestimationem proportionatam negotio coniugali, id est cognitionem criticam aptam tanto officio nuptiali; 3) aut denique alteruter contrahens caret interna libertate, id est capacitate delibe-*

2 Per un catalogo esauriente e sistematizzato di sentenze rotali sull'argomento, si può leggere C. TRICERRI, *Note di giurisprudenza rotale sulla nullità del matrimonio derivante da defecti validi consensus*, in «Monitor Ecclesiasticus», CIV (1979), pp. 443-473.

3 c. Raad, diei 12 iunii 1980, in «RRDec.», vol. LXXII (1987), p. 443.

4 c. Raad, diei 13 novembris 1979, in «Monitor Ecclesiasticus», CV (1980), p. 31.

5 P. GASPARRI, *Tractatus canonicus de matrimonio*, vol. II, Parisiis, 1891, p.777, n. 7.

6 c. Sincero, diei 28 augustii 1911, in «SRRD», III (1911), p. 172-174.

7 Sul passaggio dal criterio statico dell'*usus rationis* (e della *deliberatio voluntatis*) al criterio dinamico della *discretio iudicii matrimonii proportionata*, cf. A. STANKIEWICZ, *L'incapacità psichica nel matrimonio: terminologia, criteri*, in «Apollinaris», LIII (1980), p. 54 ss.

*randi cum sufficienti motivorum aestimationem et voluntatis autonomia a quolibet impulsu ab interno*<sup>8</sup>.

I giudici rotali, pertanto, hanno apportato un contributo fondamentale alla configurazione della *discretio iudicii*, nonché alla individuazione degli elementi costitutivi e alle cause del suo difetto, non avendo a disposizione una normativa di riferimento in tema di incapacità consensuale.

Ciò che segue è un tentativo di enucleare una descrizione sintetica, considerata la natura del presente studio, ma contemporaneamente quanto più completa possibile sulle sindromi e sulle anomalie psico-fisiche che limitano o escludono la capacità di giudizio, a norma del can. 1095 nn. 2-3 CIC.

## 2. NEVROSI ANSIOSO-FOBICA, DOTTRINA CANONICA E GIURISPRUDENZA ROTALE NELLA TRADIZIONE ECCLESIALE

La giurisprudenza rotale più recente ha dedicato maggiore approfondimento, sulla base del disposto codiciale, sia all'oggetto della discrezione del giudizio (ossia i diritti e i doveri essenziali da dare e accettare mutuamente<sup>9</sup>), sia al requisito della gravità del difetto di discrezione<sup>10</sup>, intendendo questo come consenso difettoso proveniente da disfunzioni o disturbi delle facoltà intellettive, in modo specifico di quella conoscitiva, critica, estimativa e di scelta<sup>11</sup>, accogliendo, di conseguenza, un concetto unitario (canonico e non psicologico) del grave difetto<sup>12</sup>, in base a disfunzioni sia delle facoltà intellettive, sia delle facoltà volitive, sulla base del principio scolastico secondo cui «*intellectus in quantum a voluntate movetur*»<sup>13</sup>.

Tra le condizioni psichiche morbose invalidanti il consenso la giurisprudenza rotale aveva enumerato le cd. *neurosi*, concetto generico capace di ricomprendere sia le nevrosi che le psiconevrosi. Tali patologie venivano considerate, anche a livello clinico, malattie mentali minori, in quanto destrutturanti l'Io nei rapporti con la realtà in maniera meno penetrante che le psicosi<sup>14</sup>.

8 c. Pompedda, diei 25 novembris 1978 cit. in c. Davino, diei 28 aprilis 1983, in «RRDec.», vol. LXXV, p. 198.

9 Sulla genesi del concetto di *discretio iudicii circa iura et officia matrimonialia muto tradenda et acceptanda*, in sede di revisione del Codice piano-benedettino, si veda «Communicationes», IX (1977), p. 369.

10 A. STANKIEWICZ, *Il contributo della giurisprudenza rotale al «defectus usus rationis et discretio-nis iudicii»: gli ultimi sviluppi e le prospettive nuove*, in «Monitor ecclesiasticus», CXXV (2000), pp. 341 ss.

11 c. Stankiewicz, diei 17 decembris 1987, in «RRD», vol. LXXIX, p. 742.

12 c. Stankiewicz, diei 23 februarii 1990, in «RRD», vol. LXXXII, p. 154.

13 S. THOMAS AQUINAS, *Summa Theologica*, I-II, q. 15, a. 1, ad. 3.

14 c. Pinto, diei 12 octobris 1979, in «RRD», vol. LXXI, p. 443.

Quanto alla questione della validità o meno del consenso per carenza di sufficiente deliberazione oppure per mancanza di libertà interiore, la giurisprudenza rotale, già dagli anni '60, aveva chiarito che, pur rimanendo intatte le facoltà intellettive, era possibile che un soggetto fosse incapace a prestare un valido consenso perché dominato da un impulso irresistibile o da una idea ossessiva o da una qualche fobia<sup>15</sup>.

Peraltro, già in una c. Heard del 4 giugno 1941 leggiamo: «*Requiritur ad consensum valorem sufficiens deliberatio voluntatis, quae sane non solum deest intellectus, sed etiam ubi, ob perturbationem phantasiae et nervorum, sive intellectus sive voluntas hinc inde trabuntur, neque ulla vero electio fieri potest*» (c. Heard, 5 iunii 1941, in «SRRDec», XXXIII (1941), p. 469. Anche in una c. Bruno del 1983 vengono specificati le caratteristiche della personalità del nevrotico fobico-ossessivo, il quale, spesso, è incapace di instaurare un'autentica relazione interpersonale, oltre che per la sua irresponsabilità, anche perché inadatto a vivere l'amore in senso oblativo<sup>16</sup>.

La giurisprudenza rotale, inoltre, ha chiarito che le neurosi, per inficiare il consenso matrimoniale, devono sussistere al tempo delle nozze; devono riguardare la stessa natura del coniugio, ossia l'oggetto del consenso; devono essere caratterizzate dalla gravità; devono essere state la causa efficiente del fallimento del matrimonio<sup>17</sup>.

Le neurosi, pertanto, rispetto alla forme morbose psicotiche, richiedono nell'ambito di un processo di nullità matrimoniale, un giudizio a sé stante non essendo idonee a subire generalizzazioni o preventive valutazioni di ordine teorico<sup>18</sup>. Queste argomentazioni sono espone bene da Di Felice: «*Diverse volte è stato considerato il caso di malattie o turbamenti neurotici, i cui riflessi intaccavano principalmente la sfera volitiva, ma la costante giurisprudenza ha ammesso la possibilità di mancanza del necessario consenso solo quando il turbamento era tale che impediva realmente il giudizio pratico*»<sup>19</sup>.

La discrezione di giudizio, poiché presuppone l'esistenza nel soggetto di un senso critico e della coscienza morale, riguarda la sfera del giudizio

15 c. Mattioli, diei 20 decembris 1962 in «SRRDec.», vol. XXXIII, p. 161-162; c. Pinna, diei 4 aprilis 1963, in «SRRDec.», vol. LX, p. 257-258; c. Mattioli, diei 4 aprilis 1966 in «SRRDec.», vol. LVIII, p. 211; c. Lefebvre, diei 8 iulii 1967, in «SRRDec.», vol. LIX, p. 564.

16 c. Bruno, diei 17 iunii 1980, in «RRD», vol. LXXII, p. 360: «*Contrahens nevrosi phobico-obsessiva affectus, infantilitate laborans, oblationes et amoris, incapax, anxius, incostans, nimis se ipsum amans, poibationibus alcoholicis deditus, voluntate ac moralitate carens, desipiens, ineptus ad minimas deceptiones ferendas communesque difficultates superandas, violentus et incapax instaurandi serias, stabiles diuturnasque relationes interpersonales, absque dubio essentialibus requisites carere dicendus est.*»

17 c. Raad, diei 12 iunii 1980, p. 445-446.

18 c. Giannecchini, diei 8 novembris 1983, in «RRD», vol. LXXXV, p. 593.

19 A. DI FELICE, *La «discretio iudicii matrimonio proportionata» nella giurisprudenza rotale: perturbazioni psichiche e consenso nel matrimonio canonico*, Roma, 1976, p. 20.

valutativo-pratico della volontà, al punto che, di regola, il soggetto è in grado di decidersi liberamente e, di conseguenza, è capace di esercitare l'atto umano del consenso.

Pertanto, quando si parla di difetto di discrezione di giudizio irritante il consenso, deve richiedersi che sia grave e che si concentri sopra l'oggetto del matrimonio<sup>20</sup>. Con questa premessa, si deve affermare che le persone con un disturbo ansioso normalmente sono capaci di esprimere un consenso valido.

Tuttavia, in alcuni casi e in presenza di alcuni fattori (ossessività, insicurezza, immaturità, impressionabilità, instabilità emotiva), la coscienza critica del soggetto sulla realtà esterna (nel nostro caso sulla realtà matrimoniale-sacramentale) si scontra con la propria realtà interna, fatta di conflitti, ossessioni, paure, complessi, etc.<sup>21</sup>.

Questi conflitti passano con molta frequenza alle relazioni sociali e, dopo il matrimonio, nel rapporto interpersonale con l'altro coniuge.

Pertanto, dato per acquisito che, dal punto di vista concettuale, le sindromi ansiose (con un termine più attuale, il disturbo ansioso della personalità), riguardano la capacità di volere e non la capacità di intendere, la giurisprudenza rotale ha considerato che i disturbi neurotici privano il soggetto della libertà interiore. In questo senso, il nubente, pur intendendo la natura e le obbligazioni del matrimonio, non possiede la libertà di elezione, ossia rimane impedito il libero esercizio delle facoltà superiori<sup>22</sup>.

Di conseguenza, come scrive Pompedda, nella giurisprudenza rotale la *iudicii discretio* è venuta assumendo un significato comprensivo della maturità di conoscenza e della maturità di libertà interna — conoscenza critica e non soltanto astratta; libertà di determinarsi autonomamente e non sotto l'efficacia di condizioni morbose che intacchino la volontà —, l'una e l'altra rapportate all'importanza dell'atto, cioè alle gravi obbligazioni da contrarre<sup>23</sup>.

20 M. E. ANTON VEIRA, *La repercusión en el matrimonio de los trastornos de ansiedad y angustia*, in AA. VV., *Curso de derecho matrimonial y procesal canónico para profesionales del foro*, (X), Salamanca, 1992, p. 141.

21 c. Di Felice, diei 24 maii 1980, in «RRD», vol. LXXII, p. 382: «*Consequitur personas, neurosi affectas, gravius perturbari posse, cum internae animi commotioni ob anxietates, "ansia, paura" nuncupatas, vel ob inconsultas repulsiones, "fobie" dictas, addantur externae hominum contrarietates vel morales coactiones. Pro matrimoniali consensus prestando neurotici, quamvis sufficienter intellegant matrimonii naturam et obligationes, plena tamen libertate electionis haud non gaudent. Si autem tempore nuptiarum tam graves sint eorum anxietates, ut voluntarium totaliter sit sublatum vel autem gravior imminutum, nullum eorum matrimonium censendum.*»

22 Ibidem, p. 142.

23 M. F. POMPEDDA, *Ancora sulle neurosi e personalità psicopatiche in rapporto al consenso matrimoniale. Borderline, neurosi e psicopatie in riferimento al consenso matrimoniale in diritto canonico*, Roma, 1981, p. 46.

Quindi, è possibile che nello stesso soggetto entrambe le facoltà (critiche ed estimative), siano compromesse, pur riconoscendosi, comunque, l'autonomia sostanziale del capo del *defectus libertatis internae seu electionis*, come individuato dalla migliore dottrina canonistica (sebbene con qualche perplessità<sup>24</sup>) e distinto dal *defectus discretionis iudicii*, distinzione recepita, poi, dalla giurisprudenza rotale prevalente<sup>25</sup>, sebbene la fattispecie della mancanza di libertà interna venga sempre inquadrata nel difetto di discrezione di giudizio.

In conclusione, il can. 1095, n. 2 include la considerazione, nel soggetto, sia della sufficiente valutazione critica dei diritti e degli obblighi del matrimonio, che della capacità di autodeterminazione per prestare consenso<sup>26</sup>.

### 3. PATOLOGIA SIFILIDICA, «IMPOTENTIA COEUNDI» E MALATTIE FISICHE NELLA MENS DEL CAN. 1095 CIC

E' acquisito nella clinica medica che la sifilide può produrre nel soggetto stati nevrotici ansioso-fobici, come è del pari accettato, anche nella giurisprudenza rotale più risalente<sup>27</sup>, che detta patologia possa provocare l'impotenza nell'uomo.

In merito a ciò, attesa la stretta connessione teorica tra l'*incapacitas assumendi onera coniugalia* (intesa come *impotentia moralis*) e l'*impotentia proprie dicta*<sup>28</sup>, dovrebbe riconoscersi e valutarsi anche il significato concreto di tale interdipendenza, in quanto, da un lato, appare possibile attribuire

24 U. NAVARRETE, *Problemi sull'autonomia dei capi di nullità nel matrimonio per difetto di consenso causato da perturbazioni della personalità*, in AA.VV., *Perturbazioni psichiche e consenso matrimoniale*, Roma, 1976.

25 c. Pinto, diei 12 decembris 1986, in AA.VV., *L'incapacitas (can. 1095), nelle «sententiae selectae coram Pinto»*, Città del Vaticano, 1988, p. 356; c. Jarawan, diei 15 novembris 1989, in «RRD», vol. LXXXI, p. 677; c. Stankiewicz, diei 29 aprilis 1993, in «RRD», vol. LXXXV, p. 348.

26 Cf. P. BIANCHI, *Il difetto di discrezione di giudizio circa i diritti e i doveri essenziali del matrimonio*, in AA. VV., *L'incapacità di intendere e di volere nel diritto matrimoniale canonico (can. 1095, nn. 1-2)*, p. 122.

27 Al riguardo, sebbene non tutte le sentenze siano state affermative, si vedano le decisioni rotali c. Sebastianelli, diei 17 augustii 1917; c. Chimenti, diei 16 augustii 1918; c. Quattrocchio, diei 4 augustii 1938; c. Teodori, diei 18 iunii 1937 e 6 martii 1944 in D. LAZZARATO, *Jurisprudencia Pontificia*, vol. II (*De causis matrimonialibus et separationis*), Neapoli, 1963, pp. 91; 94; 138; 238; 260.

28 «Sic dictum impedimentum impotentiae (can. 1084) reapse non est impedimentum (lex inhabilitans) sed incapacitas sensu stricto. Ideoque per se non esset necessarium ut expressis verbis in Codice sanciretur ad hoc ut efficaciam invalidantem exereret, cum impotens sit ex ipsa natura matrimonii, exclusus a foedere coniugii valide ineundo. Attamen iure meritoque conservatur in elencho impedimentorum tum ob reverentiam erga traditionem tum ob coherentiam cum maxima parte ex ordinamentis civilibus, quae impotentia inter impedimenta considerare solent» (U. NAVARRETE, *Capita nullitatis matrimonii in Codice 1983: gressus historicus versus perfectionem ordinem systematicum*, in *Justus Iudex. Festgabe für Paul Wesemann zum 75° Geburtstag*, Essen, 1990, p. 265).

ad una oggettiva difficoltà probatoria dell'impotenza<sup>29</sup> una sua ultronea applicazione nell'ambito del can. 1095, n. 3<sup>30</sup>; dall'altro, verificare la possibilità di attribuire un'interpretazione estensiva all'*incapacitas assumendi* — laddove richiede, secondo il disposto normativo, la causa di natura psichica — sulla base di alcune considerazioni.

In primo luogo, occorre ricordare che il significato della locuzione *causae naturae psychicae*, inserita nel can. 1095, 3°, ha un fondamento di carattere redazionale e non scientifico, essendo stata una scelta di compromesso tra diverse posizioni, anche fortemente divergenti.

Orbene, se consideriamo che l'incapacità è un concetto essenzialmente giuridico e, come il Sommo Pontefice Giovanni Paolo II chiarì, che solo «*la incapacità e non già la difficoltà a prestare il consenso o a realizzare una vera comunità di vita e di amore rende nullo il matrimonio*»<sup>31</sup>, non comprendiamo perché se la causa materiale dell'incapacità ha una motivazione di ordine fisico (come accade per l'impotenza), e quindi scaturisce da un fatto oggettivo, non si possa invocare la nullità del matrimonio o, meglio, considerare inabile (*rectius*: incapace) il soggetto, in quanto impossibilitato ad adempiere l'oggetto del consenso.

In questo senso, riteniamo sia preferibile intendere il criterio formale dell'incapacità dal punto di vista clinico<sup>32</sup>, equiparando sostanzialmente i concetti di incapacità e patologia, affrancando l'incapacità ex can. 1095, 3° dall'incapacità di intendere e di volere.

In secondo luogo, la questione delle patologie fisiche nell'ambito del can. 1095, potrebbe trovare proprio in questo settore una collocazione sistematica appropriata, colmando un'evidente *lacuna legis*, soprattutto se si fa riferimento a patologie attuali particolarmente invalidanti, come ad esempio l'A.I.D.S.

29 La questione, come è noto, è sorta soprattutto intorno al requisito della perpetuità dell'*incapacitas assumendi*, mutuato dalle note che deve avere l'impotenza per invalidare il consenso. Sul punto, si veda K. BOCCAFOLA, *De relatione inter postulatum perpetuitas can. 1084, § 1 ac incapacitas assumendi onera essentialia can. 1095, 3°*, in «Periodica», LXXXIII (1994), pp. 93-117; W. GORALSKI, *Il requisito della perpetuità della «incapacitas assumendi» (can. 1095, 3°) è necessario*, in «Prawo Kanoniczne», XXXIV (1994), pp. 247-258; E. OLIVARES, *Incapacitas assumendi obligationes essentialia matrimonii, debet esse «perpetua»?*, in «Periodica», LXXV (1986), pp. 153-169; P. PAVANELLO, *Il requisito della perpetuità nell'incapacità di assumere le obbligazioni essenziali del matrimonio (can. 1095, 3°)*, Roma, 1994.

30 In questo senso, cf. P. PAVANELLO, *Impotentia coeundi et incapacitas assumendi onera: elementa analogiae et differentiae in jurisprudentia recentiori*, in «Periodica», vol. LXXXIV (1995), il quale, oltre ad esaminare la giurisprudenza rotale, indica anche la prassi di alcuni tribunali inferiori.

31 GIOVANNI PAOLO II, *Allocuzione alla Rota Romana del 1987*, n. 7, in «AAS», 79 (1987), p. 1457.

32 Le parole sono di P. BIANCHI, *L'incapacità di assumere gli obblighi essenziali del matrimonio*, in «Ius Ecclesiae», XIV (2002), p. 659, dove alla nota 9 viene citata un'interessante citazione di una c. Colagiovanni del 20 marzo 1991 (in «RRD», vol. LXIII, p. 177).

Lo stesso S.E.R. Card. Mario Francesco Pompedda, pur parlando *ex professo*, cercò a suo tempo di inquadrare giuridicamente la problematica, affermando che «*qui... non è in gioco lo ius connubii, perché così posto il problema non lo sarebbe in modo corretto*» in quanto dobbiamo più correttamente chiederci se «*possano esservi delle persone che tale diritto concretamente non hanno, e ciò non perché esso viene alle medesime negato, bensì perché esse si trovano in una condizione oggettiva ed accertata di inabilità o incapacità*»<sup>33</sup>.

Aggiungeva Pompedda: «*Con tutto ciò non si intende in modo assoluto svuotare la norma contenuta nel can. 1095 n. 3, ove fa riferimento appunto alla causa di natura psichica, ma piuttosto si vuole porre il quesito (che del resto ci ponemmo già al momento in cui fu promulgato il vigente Codice) se l'inciso ob causam naturae psychicae segni soltanto il limite minimo di individuazione della causa dell'incapacità, e non impedisca quindi l'estendersi dell'incapacità medesima ad ipotesi ove una più grave causa si verifichi*»<sup>34</sup>.

In terzo luogo, tale prospettiva non appare peregrina dal momento che, sia qualche tribunale inferiore, sia la giurisprudenza rotale, iniziano a fare qualche accenno alla questione, cercando di offrire un significato più compiuto alla norma, in quanto la causa psichica è da intendersi indicata dal can. 1095 n. 3 solo come requisito minimo richiesto per l'incapacità laddove vi possono essere altre malattie che rendono incapaci i soggetti a sostenere gli oneri del matrimonio in modo relativo e/o assoluto<sup>35</sup>.

Il problema, come ha chiarito qualche Autore<sup>36</sup>, è relativo alla capacità o meno, da parte della giurisprudenza rotale, di rivedere certe categorie con specifico riferimento a certe situazioni che si determinano in caso di malattie infettive o altro tipo di patologie invalidanti<sup>37</sup>.

Fatte queste premesse, ci si deve chiedere, altresì, se l'unione sessuale che conduce a morte sia conforme all' *ordo naturae* e quindi stabilire se la

33 M. F. POMPEDDA, *Problematiche di diritto canonico in relazione all'A.I.D.S.*, in «Il diritto ecclesiastico», CVI (1995), p. 783.

34 *Ibidem*, p. 784.

35 N. BARTONE, *Nullità matrimoniale da coniugio generatore di morte*, (Dissenso teologico-giuridico tra Tribunale Ecclesiastico Regionale Campano e Vicariato di Appello), nota a decr. Tribunale Appello Vicariato Roma, 29 marzo 1999, in «Il Diritto Ecclesiastico», CXI (2000), p. 12, il quale scrive: «*La novità di inquadramento e di argomentazione riguarda proprio il can. 1095, n. 3, che per la sentenza campana è la soluzione normativa sostanziale e processuale per affrontare il problema della coppia che per una grave anomalia organica, fisica o funzionale, conosciuta o meno da chi ne sia affetto, non possa dare esistenza duratura e normale al frutto dell'amore, come nei casi di genitori portatori di AIDS, di paralisi progressiva o del letale morbo di Werdnig-Hoffman*» (p. 8).

36 S. GHERRO, *Considerazioni canonistiche preliminari su matrimonio e A.I.D.S.*, in «Il Diritto Ecclesiastico», CVI (1995), p. 740.

37 Si vedano le interessanti annotazioni fatte da A. MENDONÇA, *The effect of sclerosis multiple on matrimonial consentment*, in «Studia Canonica», XXI (1987), p. 419-450, relativamente ad alcune patologie tra le quali la sclerosi multipla, il morbo di Alzheimer, il morbo di Parkinson, le quali renderebbero il soggetto incapace di assumere le obbligazioni essenziali del matrimonio.



situazione del malato di A.I.D.S. o di patologie analoghe – il quale non può vivere la sessualità in prospettiva del *bonum coniugum* – sia o meno riconducibile, oltre la previsione del can. 1095, all'*impedimentum impotentiae*<sup>38</sup>.

In conclusione, in taluni casi è dato leggere, allo stato, in via generale, che patologie di ordine organico non rendono le parti incapaci di assumere le obbligazioni essenziali del matrimonio, in quanto il can. 1095, n. 3, per la dichiarazione di nullità del vincolo matrimoniale per incapacità di assumere gli obblighi essenziali coniugali, esige esplicitamente cause di natura psichica, non essendo possibile un'interpretazione estensiva del suddetto canone (in quanto contraria alla legge canonica, rientrando la norma del can. 1095 nella previsione del can. 10 e, come tale, soggetta ad interpretazione stretta)<sup>39</sup>.

Tuttavia, la giurisprudenza rotale più attenta ad una visione realista dell'essenza del matrimonio, ha talvolta prospettato qualche apertura, atteso che «*iamvero causa materialis structurae psychicae, incapacitatem assumendi essentielles obligationes inducentis, non solum functionalis, seu endogena, verum etiam organica, seu esogena, fieri potest. ... Hac in re agitur ratio unitatis psycho-somaticae habenda est "sia che si tratti d'organogenesi o di psicogenesi prevalente, sia che si tratti d'espressioni patologiche somatiche o mentali"*» (A. Bécache, *Malati psicosomatici*, in *Psicologia patologica*, tr. it., Milano-Barcellona 1995, p. 238; cf. *infrascripto Ponente, decisio diei 9 maii 1995 in RRDec, LXXXVII, p. 179, n. 10*). *At nihilominus morbus mere organicus, seu somaticus, tamquam causa materialis incapacitas assumendi essentielles matrimonii obligationes acceptari nequit, etsi "ogni disturbo diviene psicosomatico quando viene considerato dal medico sotto questo angolo visuale o in questo senso"* (M. Schneider, *Psicologia medica*, tr. it., Milano, 1982, p. 286)<sup>40</sup>.

#### 4. OSSERVAZIONI RIASSUNTIVE E CONCLUSIVE

Con le argomentazioni sopra esposte, si è fornito un quadro sufficientemente preciso, sebbene sintetico e senza alcuna pretesa di esaustività, circa la tematica delle sindromi ed anomalie canonicamente rilevanti che limitano o escludono la capacità di giudizio ai sensi del can. 1095 nn. 2-3.

Si è preliminarmente puntualizzato che i giudici rotali hanno riservato, soprattutto di recente, un maggiore approfondimento, sulla base del disposto codiciale, sia all'oggetto della discrezione del giudizio (ossia i diritti e i doveri essenziali da dare e accettare mutuamente), sia al requisito della gravità del

38 S. GHERRO, *Considerazioni canonistiche*, p. 741.

39 VICARIATUS URBIS TRIBUNAL APPELLATIONIS, c. Oder, 23 marzo 1999 (decr.), in «Il Diritto Ecclesiastico», CXI (2000), p. 4.

40 c. Stankiewicz, diei 22 februarii 1996, in «RRD», vol. LXXXVIII, pp. 126-127.

difetto di discrezione, intendendo questo come consenso difettoso proveniente da disfunzioni o disturbi delle facoltà intellettive, in modo specifico di quella conoscitiva, critica, estimativa e di scelta, accogliendo, di conseguenza, un concetto unitario (canonico e non psicologico) del grave difetto, in base a disfunzioni sia delle facoltà intellettive, sia delle facoltà volitive, sulla base del principio scolastico secondo cui «*intellectus in quantum a voluntate movetur*».

Tra le condizioni psichiche morbose invalidanti il consenso la giurisprudenza rotale ha, già da molti anni — si è precisato — enumerato le cd. *neurosi*, concetto generico capace di ricomprendere sia le nevrosi che le psiconevrosi. Tali patologie venivano considerate, anche a livello clinico, malattie mentali minori, in quanto destrutturanti l'Io nei rapporti con la realtà in maniera meno penetrante che le psicosi.

Si è pure sottolineato che la giurisprudenza rotale ha, in proposito, chiarito che le neurosi, per inficiare il consenso matrimoniale, devono sussistere al tempo delle nozze; devono riguardare la stessa natura del coniugio, ossia l'oggetto del consenso; devono essere caratterizzate dalla gravità; devono essere state la causa efficiente del fallimento del matrimonio.

Sotto tale profilo, dato per acquisito che, dal punto di vista concettuale, le sindromi ansiose (con un termine più attuale, il disturbo ansioso della personalità), riguardano la capacità di volere e non la capacità di intendere, la giurisprudenza rotale ha considerato che i disturbi nevrotici privano il soggetto della libertà interiore. In questo senso, il nubente, pur intendendo la natura e le obbligazioni del matrimonio, non possiede la libertà di elezione, ossia rimane impedito il libero esercizio delle facoltà superiori.

E' stata poi esaminata l'incidenza, sempre alla luce della giurisprudenza rotale, della patologia sifilitica quale causa di nullità del matrimonio, essendo acquisito nella clinica medica che la sifilide può produrre nel soggetto stati nevrotici ansioso-fobici, come è del pari accettato, anche nella giurisprudenza rotale più risalente, che detta patologia possa provocare l'impotenza nell'uomo.

In tale ottica, ed estremizzando il problema, si è anche posta la questione se l'unione sessuale che conduce a morte sia conforme all'*ordo naturae* e, quindi, di stabilire se la situazione del malato di A.I.D.S. o di patologie analoghe — il quale non può vivere la sessualità in prospettiva del *bonum coniugum* — sia o meno riconducibile, oltre la previsione del can. 1095, all'*impedimentum impotentiae*.

Il presente studio si è concluso, su detta tematica, annotando che la giurisprudenza rotale si è orientata nel senso di ritenere che, allo stato e in via generale, patologie di ordine organico in taluni casi non rendono le parti incapaci di assumere le obbligazioni essenziali del matrimonio, in quanto il

can. 1095, n. 3, per la dichiarazione di nullità del vincolo matrimoniale per incapacità di assumere gli obblighi essenziali coniugali, esige esplicitamente cause di natura psichica, non essendo possibile un'interpretazione estensiva del suddetto canone (in quanto contraria alla legge canonica, rientrando la norma del can. 1095 nella previsione del can. 10 e, come tale, soggetta ad interpretazione stretta).

Giannamaria Caserta

Avvocato Rotale